

NOTA INFORMATIVA

DPCM 26 APRILE 2020: LE MISURE DELLA FASE 2

Il Dpcm del 26 aprile 2020, adottato ieri dal Governo e pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, reca le misure di contrasto al Covid-19 da attuare nel corso della c.d. fase 2, vale a dire durante la fase di ripartenza del Paese in cui si cercherà di conciliare la riapertura graduale delle attività ed il contestuale allentamento delle misure di restrizione finora vigenti con l'esigenza di contenere, quanto più possibile, il carattere diffusivo dell'epidemia.

Le nuove previsioni sono efficaci a partire dal 4 maggio p.v., fino alla data del 17 maggio e, se da un lato attenuano alcune delle misure in atto, dall'altro confermano, nella sostanza, la maggior parte delle restrizioni già adottate con i precedenti provvedimenti e, da ultimo, con il Dpcm del 10 aprile 2020 (abrogato).

Al fine di avere un quadro completo delle misure, nelle note che seguono sono evidenziate sia le novità previste dall'ultimo Dpcm, sia le disposizioni confermate .

LE NUOVE MISURE

SPOSTAMENTI - Il Dpcm conferma il divieto di spostamenti delle persone fisiche all'interno di una stessa Regione, a meno che non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, ma introduce la possibilità di effettuare sul territorio regionale spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzati i dispositivi di protezione individuale.

Per quanto concerne gli spostamenti interregionali, è fatto **divieto** a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Il Dpcm, tuttavia, reintroduce la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Rimane sempre necessario munirsi di autocertificazione per attestare la motivazione dello spostamento.

Ai soggetti che presentino sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore ai 37.5° C) è richiesto di rimanere presso il proprio domicilio e limitare quanto più possibile i contatti sociali.

È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Sull'intero territorio nazionale rimane **vietata ogni forma di assembramento** di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il Dpcm rimette ai sindaci la valutazione in ordine all'opportunità di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di tale divieto.

ACCESSO AI PARCHI E ATTIVITA' LUDICHE O RICREATIVE ALL'APERTO – Il Dpcm, pur sempre nel rispetto del divieto di creare assembramenti e dell'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, consente l'accesso ai parchi pubblici, che era stato precluso in forza delle precedenti misure adottate dal Governo. Resta ferma la possibilità, da parte dei Sindaci, di vietare l'ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse.

Viene, inoltre, confermato il divieto di svolgere attività ludiche o ricreative all'aperto, pur tuttavia consentendo di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri, per l'attività sportiva, e di almeno un metro per ogni altra attività (in buona sostanza, viene rimosso il vincolo di svolgere tali attività solo in prossimità della propria abitazione).

DISABILITA' – Il Dpcm prevede che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario, siano riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, e attraverso eventuali specifici protocolli che assicurino il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE - È prevista la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, ferma restando la possibilità, solo per le sedute di allenamento di atleti di sport individuali, riconosciuti di

interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpionici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, di utilizzare gli impianti sportivi a porte chiuse, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE - L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure idonee ad evitare assembramenti di persone, in ogni caso tali da garantire ai visitatori il rispetto della distanza di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose. Lo svolgimento delle cerimonie funebri, invece, viene consentito con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale.

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE- Lo svolgimento dei servizi di ristorazione, inclusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie e le pasticcerie rimane sospeso (ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ferma restando la necessità di garantire la distanza di un metro). Il divieto deve ritenersi pienamente applicabile anche alle attività di mescita svolte presso le strutture di base affiliate.

Rimane consentita l'attività di ristorazione con consegna a domicilio e, al riguardo, si ricorda la circolare n. 1 del 27 marzo 2020 con cui il MLPS ha chiarito che non sono sospese le attività di somministrazione pasti o servizi alle fasce di popolazione debole da parte delle organizzazioni non profit, così come i servizi di distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure di consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, ovvero il disbrigo di pratiche o del pagamento di bollette, fermo il rispetto delle distanze interpersonali, ove possibile, e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali.

Con una nota a parte si segnalano le ricadute del Dpcm del 26 Aprile sui Circoli Acli.

UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Il Dpcm introduce, in aggiunta all'obbligo di rispettare le misure di protezione come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, l'obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento del distanziamento fisico.

A tal fine, il Dpcm precisa che possono essere utilizzate mascherine di comunità, mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato purché idonei a fornire una adeguata barriera e a garantire respirabilità, forma e aderenza che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Non sono soggetti all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina (ovvero i soggetti che li assistono).

LE ATTIVITA' CONSENTITE - Sono sospese le attività produttive, industriali e commerciali e quelle professionali, **ad eccezione di quelle distinte dai codici ATECO della tabella inserita nell'all.3 del Dpcm**. Nell'ambito di queste ultime, il nuovo Dpcm inserisce le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e di commercio all'ingrosso, che dunque, a partire dal 4 maggio, potranno riprendere. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura, come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.

L'obbligo di sospensione è mitigato dalla possibilità di proseguire lo svolgimento delle attività produttive qualora siano organizzate in modalità a distanza ovvero di lavoro agile.

Le attività che non sono sospese, sono tenute al rispetto dei diversi protocolli allegati al Dpcm (all. nn. 6, 7 e 8) e sottoscritti tra il Governo e le parti sociali per la regolamentazione delle misure per il contrasto del covid-19 negli ambienti di lavoro, nei cantieri e nel settore del trasporto e della logistica, la cui mancata attuazione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Ricordiamo che tra i codici ATECO per cui **non** vige la sospensione, rientrano anche quelli del gruppo "94", riferiti ad "**ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE**". L'assenza del divieto va, in ogni caso, resa concretamente operativa, ove di essa ci si voglia avvalere, tenendo a mente:

1. il divieto di assembramenti
2. l'obbligo di rispettare e far rispettare (a cura e responsabilità del legale rappresentante) la distanza interpersonale
3. l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e, si deve ritenere, l'obbligo di adottare i protocolli relativi agli utenti (all. 5 al dpcm) e agli ambienti di lavoro (all. 6 al dpcm)
4. il divieto di attivare il servizio di somministrazione

ESERCIZI COMMERCIALI – Ripartono le attività degli esercizi commerciali "all'ingrosso". Rimangono sospese le attività commerciali al dettaglio svolte sia nell'ambito di esercizi commerciali di vicinato che in quello della media e grande distribuzione, pur se ricompresi all'interno di centri commerciali, ma deve essere consentito l'accesso alle attività commerciali non interdette. È disposta, inoltre, la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari.

Le attività commerciali non interdette sono quelle relative alla **vendita di generi alimentari e a quelle di prima necessità** indicate nell'all.1 del Dpcm.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare la distanza di sicurezza di 1 metro e gli ingressi dilazionati e

ad attenersi alle misure indicate nell'all.5 del Dpcm.

TRASPORTI – Il Dpcm conferma che i Presidenti delle singole regioni possano disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi, in relazione agli interventi sanitari che si rendano necessari per contenere l'emergenza, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Per gli stessi fini, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

In ogni caso, viene previsto che le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittima, ferroviaria, aerea, lacustre e fluviale, siano espletate in maniera conferme alle previsioni del Protocollo di cui all'all.8 del Dpcm e alle linee guida di cui all'all.9 del Dpcm, che possono essere integrate o modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, in relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali.

MISURE CONFERMATE

ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ' - Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, tra i quali sono da annoverare gli istituti di patronato ed assistenza sociale.

STUDI PROFESSIONALI - Sono comunque consentite le attività degli studi professionali, tra i quali sono da annoverare i CAF

MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI – Rimangono sospese tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, cinematografico e teatrale, svolti in ogni luogo (pubblico o privato).

Il Dpcm reca un'elencazione, non esaustiva, degli eventi sospesi, includendovi, a titolo d'esempio, i grandi eventi, i cinema, i teatri, i pub, le scuole di ballo, le sale giochi, le sale scommesse, le sale bingo, le discoteche e i locali assimilati.

CONVEGNI E CONGRESSI - Rimane ferma la sospensione di ogni attività convegnistica o congressuale nonché di riunioni, meeting e ed eventi sociali se destinati agli esercenti attività sanitaria o servizi pubblici essenziali.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI – In ogni caso possibile, le riunioni devono svolgersi mediante collegamento da remoto (specialmente per strutture sanitarie e servizi di pubblica utilità attivati per l'emergenza "Covid - 19"). È necessario garantire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro ed evitare assembramenti, in caso di riunioni svolte in presenza.

SPORT DI BASE, CENTRI TERMALI, CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E CENTRI RICREATIVI – Restano sospese le attività di piscine, palestre, **centri sportivi**, centri natatori, centri benessere, centri termali, **centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**.

SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI - È confermata la sospensione dell'erogazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, unitamente alle attività scolastiche e di formazione superiore, di corsi professionali, master, università per anziani e corsi svolti dalle scuole guida. Resta in ogni caso ferma la possibilità di svolgere le attività formative a distanza.

SERVIZI BANCARI – Rimangono garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi, purché nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

SETTORE AGRICOLO – Rimane garantita, pur sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie, l'attività del comparto agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare (comprese le filiere di fornitura di beni e servizi).

ATTIVITA' PROFESSIONALI – Il Dpcm riafferma una serie di **raccomandazioni** in ordine allo svolgimento delle attività professionali e, segnatamente:

- Il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- l'incentivazione a fruire delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, nei casi in cui non si renda possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale;
- lo svolgimento di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

SMART WORKING – Il Dpcm, con riferimento a tutte le attività per cui non è prevista la sospensione, esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

INGRESSI NEL TERRITORIO ITALIANO - Il Dpcm ripropone la disciplina introdotta dal precedente Dpcm del 10 aprile 2020 in materia di procedura di ingresso nel territorio italiano (ingresso che deve essere sempre giustificato da comprovate **esigenze lavorative, situazioni**

di necessità o motivi di salute), indicando la documentazione necessaria, le prescrizioni cui devono attenersi i vettori e le modalità di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario cui vengono sottoposte le persone che fanno ingresso nel territorio.

Nel caso di soggiorni di breve durata (72 ore prorogabili di max 48 ore) giustificati unicamente da comprovate esigenze lavorative, la relativa procedura di ingresso in Italia, che non contempla il periodo di sorveglianza sanitaria (a meno che allo scadere del periodo di permanenza su indicato il soggetto si trattenga nel territorio italiano) è disciplinata dall'art. 5 del Dpcm. In sintesi è previsto che i vettori provvedano alla misurazione della temperatura e ad acquisire dai passeggeri autocertificazione da cui risultino le esigenze lavorative, periodo e luogo di permanenza, il recapito. Ove si faccia ingresso con mezzo privato, è necessario munirsi dell'autocertificazione con i contenuti più volte menzionati. In entrambi i casi, il soggiornante deve comunicare l'ingresso al dipartimento di prevenzione della Asl competente.

Rimane comunque autorizzato il **transito** per trasporto terrestre, con periodo di permanenza massima di 24 ore, prorogabili max di 12 ore.

NAVI DA CROCIERA E NAVI DI BANDIERA ESTERA – Il Dpcm conferma la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana e di bandiera estera che abbiano scali in porti italiani e disciplina, all'art. 6, la procedura di sbarco di tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera, qualora non già sbarcati in precedenti scali.

RESPONSABILITA' – L'impianto sanzionatorio relativo al mancato rispetto delle misure di contenimento rimane quello individuato nell'art. 4 del d.l. n. 19/2020, ai sensi del quale, salvo che il fatto costituisca reato, chi non ottempera alle misure adottate, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, con aumento della sanzione fino ad un terzo nell'ipotesi in cui il mancato rispetto delle predette misure avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nelle ipotesi individuate nell'art. 4, comma 2, del citato decreto è altresì prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

L'art. 6, inoltre, prevede che, salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 c.p. (procurata epidemia) o comunque più grave reato, la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena sia punito ai sensi dell'art. l'art. **260 del testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27.07.34 n.1265)**, in base al quale "*Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto f*

ino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a quattromila. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata."

A sintesi di quanto illustrato, si propone la consueta tabella delle più significative misure di contrasto al Covid -19, aggiornata con le nuove previsioni e con gli ulteriori differimenti disposti dal Dpcm del 26 aprile 2020.

MISURE	TIPOLOGIA	NOTE	TERMINE FINALE DI EFFICACIA
Sospensione di attività convegnistica e congressuale	Obbligo		17 maggio 2020
Sospensione delle attività di palestre, piscine, <u>centri sportivi</u>, centri benessere, <u>centri culturali, centri sociali, centri ricreativi</u>	Obbligo		17 maggio 2020
Limitazione agli spostamenti delle persone fisiche all'interno di una stessa Regione	Obbligo mitigato dalla necessità di spostarsi per comprovate esigenze lavorative , per situazioni di necessità o motivi di salute .	Sono consentiti gli spostamenti <u>per incontrare congiunti</u> , purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzati i dispositivi di protezione individuale. È conseguente che i responsabili del servizio di patronato si facciano carico di non far sì che i promotori sociali operino per il periodo di vigenza del decreto.	17 maggio 2020
Limitazione agli spostamenti interregionali delle persone fisiche	Obbligo mitigato dalla necessità di spostarsi per comprovate esigenze	È possibile il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza .	17 maggio 2020

lavorative, di assoluta urgenza
ovvero per **motivi di salute.**

Limitazione agli ingressi nel territorio italiano

Obbligo mitigato dalla necessità di entrare nel territorio italiano per comprovate **esigenze lavorative**, per **situazioni di necessità o motivi di salute**

Il Dpcm conferma la procedura di ingresso nel territorio italiano introdotta dal Dpcm del 10 aprile 2020, indicando la documentazione necessaria, le prescrizioni cui devono attenersi i vettori e le modalità di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario cui vengono sottoposte le persone che fanno ingresso nel territorio.

Nel caso di soggiorni di breve durata (72 ore prorogabili di max 48 ore) giustificati unicamente da comprovate esigenze lavorative, la relativa procedura di ingresso in Italia, che non contempla il periodo di sorveglianza sanitaria (a meno che allo scadere del periodo di permanenza su indicato il soggetto si tratti nel territorio italiano) è disciplinata dall'art. 5 del Dpcm. In sintesi è previsto che i vettori provvedano alla misurazione della temperatura e ad acquisire dai passeggeri autocertificazione da cui risultino le esigenze lavorative, periodo e luogo di permanenza, il recapito. Ove si faccia ingresso con mezzo privato, è necessario munirsi dell'autocertificazione con i contenuti sopra visti. In entrambi i casi, il soggiornante deve comunicare l'ingresso al dipartimento di prevenzione della Asl competente.

E' comunque autorizzato il **transito** per trasporto terrestre, con periodo di permanenza massima di 24 ore, prorogabili max di 12 ore.

Le misure non si applicano ai lavoratori transfrontalieri.

17 maggio 2020

Sospensione dei servizi di crociera delle navi passeggeri di bandiera italiana e di bandiera estera che abbiano scali in porti italiani		Obbligo	17 maggio 2020
Limitazione attività ludiche o ricreative all'aperto	Obbligo mitigato dalla possibilità di svolgere individualmente (ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti), attività sportiva o motoria nel rispetto della distanza di almeno due metri, per l'attività sportiva, di almeno un metro per ogni altra attività.	<p>Nel rispetto del divieto di creare assembramenti e dell'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di un metro, <u>è consentito l'accesso ai parchi pubblici</u>.</p> <p>Resta ferma la possibilità, da parte dei Sindaci, di vietare l'ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.</p> <p>Le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse.</p>	17 maggio 2020
Limitazione ai trasporti		<p>Facoltà</p> <p>I Presidenti delle singole regioni possano disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, con riduzione e soppressione dei servizi, in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.</p> <p>Per gli stessi fini, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.</p> <p>Obbligo</p> <p>In ogni caso le aziende dei trasporti devono adottare interventi straordinari e ripetuti di sanificazione dei mezzi.</p>	17 maggio 2020

	Obbligo	Le attività di trasporto pubblico devono essere espletate in maniera conforme alle previsioni del Protocollo di cui all'all.8 del Dpcm e alle linee guida di cui all'all.9 del Dpcm.	
Divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico	Obbligo	Tenuto conto delle limitazioni imposte allo spostamento delle persone, occorre incentivare, da parte dei Servizi di sistema, le forme telematiche di attribuzione del mandato a svolgere i servizi per conto degli assistiti.	17 maggio 2020
Sospensione dell'apertura dei musei e di altri luoghi di cultura e di cinema, teatri, scuole da ballo, discoteche, sale scommesse e locali assimilati	Obbligo		17 maggio 2020
Sospensione dell'attività di ristorazione, inclusi bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie	Obbligo	Fanno eccezione le mense e il catering continuativo su base contrattuale, ferma restando la necessità di garantire la distanza di un metro. Il divieto deve ritenersi pienamente applicabile anche alle attività di mescita svolte presso le strutture di base affiliate, ove esercitate con pubblica licenza. Rimangono consentiti l'attività di ristorazione con consegna a domicilio. Viene consentita, altresì, l'attività di ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali, nonché di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.	17 maggio 2020

Sospensione degli esercizi commerciali	<p>Obbligo riferito alle attività commerciali al dettaglio svolte sia nell'ambito di esercizi commerciali di vicinato che in quello della media e grande distribuzione, pur se ricompresi all'interno di centri commerciali.</p> <p>Obbligo riferito anche ai mercati, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari.</p>	<p>Non sono sospese le attività di vendita di generi alimentari e quelle di prima necessità individuate nell'all.1 del Dpcm.</p>		17 maggio 2020
	Obbligo	<p>Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare la distanza di sicurezza di 1 metro e gli ingressi dilazionati.</p>		
	Raccomandazione	<p>Agli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa è fatta espressa raccomandazione di attenersi alle misure indicate nell'all. 5 al Dpcm.</p>		
Svolgimento di servizi bancari, finanziari, assicurativi e comparto agricolo	Obbligo di rispettare le norme igienico sanitarie			17 maggio 2020
Limitazione dei servizi alla persona	Obbligo	<p>Rimangono consentite solo le attività di servizi individuati nell'all.2 del Dpcm (lavanderie e servizi di pompe funebri).</p>		17 maggio 2020

Sospensione di eventi e competizioni sportive	Obbligo	Vengono consentite le sedute di allenamento di atleti di sport individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpionici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, che possono svolgersi utilizzando gli impianti sportivi a porte chiuse, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.	17 maggio 2020
Sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, delle attività scolastiche e di formazione superiore, di corsi professionali, di master, università per anziani	Obbligo mitigato dalla possibilità di svolgere le attività formative a distanza		17 maggio 2020
Applicazione dello smart working	Raccomandazione	<p>Si raccomanda il massimo utilizzo del lavoro agile per tutte le attività non sospese relative a servizi indifferibili.</p> <p>Con riferimento alle pubbliche amministrazioni, richiede di assicurare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorative in forma agile e di individuare, quali siano le attività indifferibili da rendere in presenza.</p> <p>E' estesa a tutti i datori di lavoro la possibilità di accedere al cosiddetto "lavoro agile" per il periodo dello stato di emergenza</p>	<p>17 maggio 2020</p> <p>31 luglio 2020</p>
Sospensione delle attività produttive, industriali e commerciali, e delle attività professionali	Obbligo, mitigato dalla possibilità di proseguire lo svolgimento delle attività produttive qualora siano	L'obbligo è generalizzato, con le eccezioni distinte dai codici ATECO della tabella inserita nell'all.3 del Dpcm (nell'ambito della quale vengono inserire le attività	17 maggio 2020

	organizzate in modalità a distanza ovvero di lavoro agile.	manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e di commercio all'ingrosso).	
	Possibilità	Per le attività non interdette è consentito lo svolgimento delle operazioni propedeutiche alla riapertura, come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.	A partire dal 27 aprile
	Obbligo	Le imprese le cui attività non sono sospese, sono tenute al rispetto dei diversi protocolli allegati al Dpcm (all. nn. 6, 7 e 8) e sottoscritti tra il Governo e le parti sociali per la regolamentazione delle misure per il contrasto del covid-19 negli ambienti di lavoro, nei cantieri e nel settore del trasporto e della logistica. La mancata attuazione dei protocolli determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.	17 maggio 2020
Limitazione allo svolgimento delle riunioni	Obbligo di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto		17 maggio 2020
Limitazione apertura luoghi di culto	Obbligo condizionato all'adozione di misure idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di 1 metro		17 maggio 2020
Sospensione cerimonie civili e religiose	Obbligo	Viene consentito lo svolgimento di <u>cerimonie funebri</u> , con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a max 15 persone, da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando le mascherine protettive e rispettando le misure di distanziamento sociale.	17 maggio 2020

Previsione, all'interno di ogni locale aperto al pubblico, di liquidi disinfettanti per l'igiene delle mani	Obbligo	17 maggio 2020	
Svolgimento di attività sociali e sociosanitarie	Obbligo	Il Dpcm prevede che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario, siano riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni e attraverso specifici protocolli che assicurino il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.	A partire dal 4 maggio
Utilizzo di dispositivi di protezione individuali	Obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico.	L'obbligo si aggiunge alle misure di protezione già previste, quali il distanziamento fisico e l'igiene delle mani.	17 maggio 2020
	<u>Non sono soggetti all'obbligo</u> i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina (ovvero i soggetti che li assistono).	Il Dpcm precisa che possono essere utilizzate mascherine di comunità, mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato, purché idonei a fornire una adeguata barriera e a garantire respirabilità, forma e aderenza che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.	